

L'art. 457 del Codice Penale

Non è la prima volta che tocchiamo questo tasto e che evochiamo sulle colonne del nostro giornale questa disposizione della legge penale diretta ad assicurare la quiete diurna e notturna dei cittadini e dei pubblici ritrovi.

Il patrio legislatore ha detto nel sopracitato articolo: « chiunque mediante schiamazzi o clamori, abuso di campane o di altri strumenti ecc. disturba le occupazioni o il riposo dei cittadini o i ritrovi pubblici, è punito con l'ammenda ecc. »

E quando accade che la Benemerita traduce a posare i sacri ladri sul cosiddetto scanno dei giudicabili qualche cittadino, magari sotto ogni altro riguardo rispettabilissimo, per avere vociato, *exempli gratia* in conseguenza di troppo copiose libazioni, fuori d'ogni onesto consentimento, non c'è barba e loquela di difensore che possa ottenerne l'assoluzione, ed è più facile che un malandrino di grido rompa le maglie di un'accusa alla Corte di Assisie che non ottenga dall'ottimo e valente nostro Pretore una sentenza di non luogo un imputato di contravvenzione per schiamazzi notturni.

Nè basta. — Se ad un innamorato viene il ticchio di fare una mandolinata sotto le finestre della sua bella o ad una frotta allegra di buontemponi di transitare per la città nelle ore della notte o nelle prime ore del mattino suonando, con ogni delicata soavità, un violino e una chitarra, c'è la quasi sicurezza di comparire dinnanzi il magistrato del pretorio e di ottenere, dopo i fulmini del P. M., una brava ammenda con relativi accessori di legge.

L'unico strumento che in Acqui gode il diritto dell'impunità sono le campane. Non passa giorno che un qualche fortunato abitatore dei pressi di S. Antonio o dell'Addolorata non faccia sentire i suoi lagni per l'abuso, l'enorme abuso che si fa di tale strumento altrettanto utile per chiamare a raccolta i fedeli nelle ore delle funzioni e della prece, quanto poco delizioso riesce nel momento in cui anche i cattolici e gli accattolici hanno, per il bisogno loro creato dal Signore, tutto il diritto di dormirsene in santa pace sotto la protezione della legge.

E' una vera gazzarra di scampanio quella che si fa, e tutt'altro che indicata per trarre pensieri di devozione e di riverenza alla divinità ed a chi la rappresenta sulla terra nel momento in cui, bruscamente tolti alla beatitudine del riposo, i cittadini, cattolici o non, mandano a quel paese le campane, le corde e il sagrestano.

Noi, che l'ottima consorella la *Gazzetta d'Acqui* qualifica di framasconi nei convulsi periodi elettorali, siamo rispettosissimi dei sentimenti religiosi di ognuno e amiamo che la Chiesa e i suoi Ministri siano protetti dalla legge nell'esercizio dell'altissimo e benefico ministero.

Ma poichè la legge ha anche pensato che l'osservanza dei precetti religiosi può coesistere con la tranquillità e il riposo dei cittadini, noi, interpreti del desiderio di molti nostri concittadini, facciamo presente all'autorità incaricata

di far rispettare la legge che quando, nella stagione invernale, si da dentro nelle campane alle cinque del mattino ed anche prima, con quella lena e quella insistenza che formano la delizia degli abitanti di quei paraggi, si ha con tutta abbondanza quell'abuso di campane che la legge prevede nell'articolo 457 del Codice Penale.

Dunque siamo persuasi che si userà uguale trattamento per tutti: occhio ai violini, sta benissimo; ma un po' di vigilanza e di repressione ai campanili, a cui salgono nelle ore del mattino, invece delle preci dei devoti, le apostrofi meno rivrenti ed irritate.

E dopotutto siamo convinti che dei relativi provvedimenti dell'autorità non ne sarà malcontento neanche il campanaro.

SCUOLE

Era stato detto ai Direttori del Ginnasio e delle scuole Tecniche, che quando le elementari avessero trasportato la loro sede nei nuovi locali, ci sarebbero stati banchi disponibili per supplire ai bisogni dei due istituti, ma questo pio desiderio fu vano. I banchi lasciati in eredità dalle scuole primarie o sono in condizioni quasi disastrose, o sono inservibili, perchè troppo bassi e stretti, non possono contenere giovanetti di statura superiore a quella degli alunni delle elementari. Si è quindi sempre nelle condizioni lamentate; i locali sono ampi e splendidi, ma gli alunni sono pigiati in pochi e sconquassati banchi. Non parliamo delle cattedre per i professori, che sono di una meschinità assoluta.

La sala delle adunanze poi possiede per tutto mobiglio un povero tavolo e cinque sedie, e i professori sono otto!

Di somma necessità sono pure le tende alle finestre, promesse da molto tempo, ma non ancora concesse. Gli alunni sono costretti a stare per ore di seguito al sole, e quando essi si lamentano, i professori devono ordinare esercizi di mobilitazione per collocare i banchi in posizione riparata.

L'amministrazione Municipale ha fatto certamente molti sacrifici per la costruzione dei nuovi locali, ha fornito di tutto il necessario le scuole elementari e quelle d'arti e mestieri; sia anche un po' generosa per gli istituti governativi, di cui siamo lieti di constatare il notevole aumento nel numero degli alunni.

BIBLIOGRAFIA

Ing. EGIDIO GARUFFA, **Tecnologia delle industrie meccaniche**. Vol. I e II: **Lavorazione dei metalli**. Di pag. 950 con 1654 figure (U. Hoepli, editore - Milano), L. 28 per due volumi.

E' uscito in questi giorni il secondo volume della « **Tecnologia** » del Garuffa che completa lo studio della **Lavorazione dei metalli** iniziata nel primo volume. E' questo, senza tema di smentita, il trattato più completo ed esauriente

che in Italia e all'estero sia stato scritto su tale materia.

L'argomento trattato tocca tutte le industrie, e giustamente l'autore ha dato a questa parte della tecnologia (che forma un tutto a sé, armonico ed indipendente dal resto), uno sviluppo maggiore, in quanto, oltre al diretto interesse che esso presenta « per le officine meccaniche grandi e piccole di costruzione e di riparazione, e per le officine annesse agli stabilimenti industriali » (filature, tessiture, cartiere, molini, ecc.) offre, per il suo carattere di generalità, uno spiccato interesse « per gli ingegneri, per le scuole di applicazione e professionali. »

L'autore, dopo un cenno generico sulle operazioni tecnologiche, esamina la lavorazione dei metalli distinguendo l'argomento come appresso.

« **Materie prime** — preparazione delle forme greggie di metallo — preparazione delle forme finite di metallo. »

La preparazione delle « forme greggie » comprende dapprima lo studio dei « modelli, » la « fonderia di ghisa, di ghisa malleabile, acciaio, ferro, ottone, tombacco, bronzo, zinco, piombo, » ecc., ed in secondo luogo il lavoro di fucinazione e di laminazione, studiando gli « apparati di riscaldamento, il lavoro del fabbro, i magli, i pressoi, i laminatoi, le macchine a fucinare e la fabbricazione dei fili, dei tubi e delle lamiere. » Sono notevoli, nella trattazione, lo « studio della fonderia dello acciaio e del ferro, quello dei mezzi di formatura meccanica, quello sugli apparati di fusione e fucinazione elettrica, sui magli a vapore e sui pressori idraulici. »

La preparazione delle « forme finite » è studiata esaminando in primo luogo le « macchine che servono a recidere, stroncare, piegare verghe, tubi e lamiere, nonché le macchine a stampare e ad imbottire, » ed in secondo luogo quegli « attrezzi » (scalpelli, bolini, lime, seghe, mole) e quelle « macchine utensili » (trapani, macchine a viti, torni, alesatrici, pialle, limatrici, stozzatrici, fresatrici e molatrici) che sono le più importanti nelle officine loro.

Notevoli sono « l'esame della lavorazione al tornio e lo studio teorico e pratico delle fresatrici e molatrici » costituenti il tipo più interessante e recente di macchine utensili.

Tutto quanto di meglio è stato scritto all'estero in questo campo trova nell'opera un cenno sobrio e completo. L'autore poi vi ha aggiunto lo studio « sui mezzi di trasmissione alle operatrici » (ed è qui interessante il paragrafo relativo alle « operatrici comandate elettricamente, » i modi onde è « studiato ed eseguito, l'impianto delle varie industrie di lavoro dei metalli » e vi ha unito una memoria sull'analisi del costo di lavorazione alle « macchine utensili. »

L'opera si chiude coll'esame dei « mezzi di collegamento dei pezzi metallici » — degli attrezzi di « misura, verifica, tracciamento ed immersionatura, » impiegati nelle officine — e con un cenno sul « finimento delle superfici ottenuto per via chimica, meccanica, o col rivestirle di altro metallo. »

Il pubblico nostro farà certamente buon viso ad un'opera scritta con in-

tenti di grande serietà da un autore ben conosciuto ai tecnici italiani, le cui opere precedenti incontrarono plauso così generale da renderne in pochi anni necessaria una seconda edizione, ad un lavoro con cui non può essere paragonato nessun altro italiano o straniero per il testo e la ricchezza dei disegni, che sono, se pure ve ne ha bisogno, novella prova dei criteri elevati che guidano il comm. Hoepli nelle sue pubblicazioni.

FRA TOCCHI E TOGHE

TRIBUNALE PENALE D'ACQUI

Udienza 9 Dicembre.

Oltraggio ad agenti della forza pubblica — *Blengio Secondo* fu Giovanni, d'anni 39, nato e residente a Monastero Bormida, detenuto, era chiamato a rispondere: 1° del delitto previsto e represso dall'articolo 194 del Codice Penale per avere nel 7 Novembre 1895, in Monastero Bormida, — in loro presenza ed a causa delle sue funzioni — offeso colle parole « siete pelandroni, che non sapete fare il vostro dovere » il decoro e l'onore dei Reali Carabinieri, che in detto Comune si trovavano in servizio per l'ordine pubblico — 2° della contravvenzione prevista dall'art. 436 Codice Penale per essersi in dette circostanze di tempo e di luogo rifiutato ai RR. Carabinieri di indicare le sue generalità.

In esito al pubblico dibattimento, essendo risultato che il Blengio era in quella sera molto alterato dal vino, il Tribunale sulle stesse conclusioni del P. M. lo condannava alla pena corporale per giorni 15, già espiata con la detenzione preventivamente sofferta.

Difensore: Avv. Braggio.

×

Sottrazione di cose pignorate — *Perfumo Giovanni*, di Roccagrimalda, imputato di avere sottratto una quantità di uva sottoposta a pignoramento, venne condannato alla pena della reclusione per giorni quindici ed accessori di legge.

Difensore: Avv. Bisio.

×

Furto — *Piccarolo Giuseppina*, *Bordo Antonia*, *Oberti Cecilia*, *Bordo Margherita*, nate e residenti a Bergamasco erano imputate « del delitto previsto e represso dagli art. 402-404 N. 9 Cod. Penale per essersi — trovandosi fra loro riunite — il 26 Agosto 1895 in territorio di Bergamasco, per trarne profitto, tagliandolo dal luogo ove si trovava attaccato al suolo, impossessate, contro la volontà del signor Martelli Vincenzo rappresentante del Municipio di Genova, di circa quattro quintali di strame. »

Il rappresentante della legge chiedeva, nel concorso del valore lievissimo, la condanna delle prevenute alla pena della reclusione per tre mesi e dieci giorni — Il Tribunale, accogliendo la tesi proposta in subordine dalla difesa, esclusa la qualifica della riunione di più persone, riteneva trattarsi di furto